

**Autorità ATO2 – S.T.O.**

**Roma, 12 gennaio 2012**

Prot. n. 14-12 del 12 gennaio 2012

Responsabile dell'Istruttoria - Procedimento  
dott. ing. Alessandro Piotti

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 3/12**

**Oggetto:** Servizio di manutenzione estintori presso gli uffici della STO A.ATO2. Affidamento diretto alla ditta Artigiana Antincendio di Giulio Marini ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 per l'anno 2012. CIG Z03032E547

### **Il Responsabile della S.T.O. - Autorità ATO2**

**ing. Alessandro Piotti**

Vista l'istruttoria effettuata dal responsabile della stessa e del procedimento ing. Alessandro Piotti secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 ed in particolare dall'art. 3;

premesso che la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti con Delibera 2/00 del 25 luglio 2000 ha approvato il "Regolamento di Funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa" nel seguito chiamato semplicemente "Regolamento";

visto che l'art 3 del "Regolamento" prevede, tra l'altro, che le attività gestionali, amministrative, tecniche e contabili – finanziarie, siano esercitate, in piena autonomia, dal Responsabile della S.T.O., a mezzo di determinazioni, ovvero di ordinativi di spesa inerenti le obbligazioni assunte, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata in attuazione della Convenzione di Gestione e annualmente comunicata alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti;

vista la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 con la quale viene costituita la Segreteria Tecnico Operativa dell'ATO2 Lazio Centrale Roma;

vista la Direttiva Presidenziale del 4 settembre 2001 inerente al funzionamento della STO;

dato atto che sulla G.U. n. 72 del 27 marzo 2010 è stata pubblicata la legge 26 marzo n. 42 di conversione del D.L. del 25 gennaio 2010, n.2 il cui art. 1, comma 1-quinques, qui di seguito riportato, ha introdotto la soppressione delle Autorità d'Ambito territoriale ottimale: *“1-quinques. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186 è inserito il seguente: «186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge»;*

dato atto altresì che prima il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (convertito in legge dall'art.1 comma 1, L. n.10/2011) e poi il DPCM n. 51902 del 25 marzo 2011 hanno prorogato le Autorità d'Ambito a tutto il 31 dicembre 2011;

visto l'art. 13, comma 2, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 (“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2011, n. 302, che così recita: *“Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale m. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.”*

visto il D.M. 7 gennaio 2005 En3/7 emanato dal Ministero dell'interno recante norme tecniche e procedurali per la classificazione e omologazione di estintori portatili di incendio;

visti altresì il D.Lgs. 81/2008 e la Norma UNI 9994 5.1-5.2-5.3 che detta i criteri per effettuare la sorveglianza, il controllo, la revisione e il collaudo degli estintori, ai fini di garantirne l'efficienza operativa;

premesso che attualmente la STO A.ATO2 non dispone di servizio di manutenzione ordinaria

dei sei estintori esistenti nei propri uffici e che pertanto si ravvisa l'obbligatorietà di attivarne uno nuovo;

ritenuto che, con riguardo alle specifiche esigenze della STO e considerati i prezziari normalmente in uso per l'esecuzione di tale servizio, è prevista una spesa inferiore a €20.000,00 IVA esclusa e che pertanto si intende procedere ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 che consente l'affidamento diretto per servizi inferiori a 20.000,00 euro;

rilevato che il servizio di manutenzione degli estintori ricade nell'ambito della lett. s) dell'art. 3 del "Regolamento di disciplina dei procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi" approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 207 del 18 ottobre 2007;

premesso che fino al 31 dicembre 2011 la ditta Artigiana Antincendio di Giulio Marini con sede in Roma, Via Pietro Fedele 6, ha eseguito il servizio di manutenzione degli estintori installati presso gli uffici della STO A.ATO2 con efficienza e rispetto di quanto convenuto;

vista la scadenza dell'operatività della STO A.ATO2 prevista per il 31 dicembre 2012 e dunque la necessità di garantire il servizio di manutenzione degli estintori presso i suoi uffici per il solo anno corrente;

accertata la disponibilità della ditta Artigiana Antincendio di Giulio Marini a proseguire il suddetto servizio per l'anno corrente;

rilevato che il preventivo pervenuto dalla ditta Artigiana Antincendio di Giulio Marini (archiviato nel Protocollo della STO A.ATO2 al numero 118-12) è dello stesso importo determinato con precedente Determinazione Dirigenziale 6/10 del 18 febbraio 2010, ovvero di un canone semestrale di €81,00 IVA esclusa, e dunque da considerarsi economicamente vantaggioso;

considerata l'opportunità di preventivare, altresì, il ricambio di alcune parti degli estintori (quali, ad esempio, valvole, guarnizioni, manometri di pressione, manichette) ad un costo di circa € 100,00 IVA esclusa;

considerate l'idoneità del contraente allo svolgimento del lavoro richiesto e la congruità del prezzo offerto;

visto che il Bilancio di Previsione 2010-2012 della STO A.ATO2 approvato dalla Conferenza dei Sindaci con Deliberazione n. 2/10 del 5 luglio 2010 prevede per l'anno 2012 uno stanziamento di € 10.000,00 alla voce "Locali – adempimenti D.Lgs. 81/2008"

#### **DETERMINA**

per i motivi espressi in premessa,

- 1) di affidare il servizio di manutenzione degli estintori per i locali della STO A.ATO 2 Lazio

Centrale Roma alla ditta Artigiana Antincendio di Giulio Marini con sede in Roma, via Pietro Fedele 6, Partita IVA 05111100581, per un importo di € 262,00 IVA esclusa corrispondenti a due manutenzioni semestrali, comprensivi del ricambio di alcune parti degli estintori, per l'anno 2012;

- 2) di provvedere alla liquidazione delle somme dietro presentazione di regolari fatture emesse in ciascun semestre;
- 3) di impegnare la somma di €317,02 IVA inclusa alla voce “Locali – adempimenti D.Lgs. 81/2008” del Bilancio di Previsione 2012 della STO A.ATO2 approvato dalla Conferenza dei Sindaci con Deliberazione n. 2/10 del 5 luglio 2010 imputando tale spesa sul Capitolo ATO2, int. 4000005, art. 6501, cdr DP0201, cdc GIRO, del Bilancio della Provincia di Roma.

**Il Dirigente Responsabile della S.T.O.**  
(ing. Alessandro Piotti)